



Camera di Commercio
Lecce

Bando VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE Anno 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello *scouting* di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato in aree meno toccate dall'emergenza legata alla emergenza economica o nei paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, aiutando in tal modo le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce - di seguito **Camera di commercio** - si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per **favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale**, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle **tecnologie digitali**.
L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, attivando voucher utilizzabili o come contributi assegnati a **copertura parziale delle spese sostenute** per l'acquisizione di servizi o per la **copertura degli oneri finanziari** su prestiti destinati alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione delle aziende.
3. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2022" sono proposte delle azioni che rispondono ai seguenti obiettivi:
 - sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
 - promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune;
 - incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;

- favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di **contributi a fondo perduto (voucher)**, progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando.
2. Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare *percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, specificatamente*:
 - servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
 - potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/ brochure/ presentazioni aziendali;
 - ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
 - progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
 - realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione di fiere ed eventi all'estero per finalizzare i contatti di affari.
 - realizzazione di attività di protezione del marchio dell'impresa all'estero;
 - servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legati all'estero, con specifico riferimento alle necessità di riposizionamento commerciale;
 - partecipazioni a fiere all'estero;

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 145.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ritenute ammissibili.
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 8.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
- b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Lecce;
- c) risultino iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31.12.2019 e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale a partire dall'annualità 2019³;
- d) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese inclusa l'iscrizione di un domicilio digitale valido;
- e) non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2021⁴;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Lecce ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1355.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sarà considerata "regolare" la posizione del soggetto che:

a) non ha posizioni irregolari a partire dall'annualità 2019 per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);

b) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

⁴ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. L'impresa che presenta istanza sul presente Bando non può presentare ulteriore istanza sul Bando A e B.
2. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la domanda presentata dalla prima impresa e le eventuali domande presentate da altre imprese sono considerate inammissibili.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi ammessi al finanziamento non possono essere anche soggetti beneficiari del presente Bando.
2. I fornitori di beni e/o di non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con qualunque impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁶

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'art. 2 del presente Bando nel limite del 30% della spesa complessiva sostenuta;
 - b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto art. 2 nel limite del 30% della spesa complessiva sostenuta in caso di acquisto e 50% in caso di noleggio;
 - c) spese relative alla partecipazione dell'impresa a fiere estere (noleggio stand, servizi interpretariato, servizi di trasporto, traduzioni, servizi fieristici, B2B) nel limite del 50% della spesa complessiva sostenuta.
2. Tutte le spese sono ammissibili se realizzate a partire dal 1 gennaio 2021
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

⁶ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “*de minimis*” ai sensi dei Regolamenti n.1407/2013 e n.1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n.717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime “*de minimis*” accordati ad un'impresa “unica”⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore **9:00** del **30.11.2022** alle ore **17:00** del **23.12.2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. Il solo invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.le.camcom.gov.it), sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dall'intermediario;
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e/o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e che saranno disponibili sul sito camerale:
 - Modulo di domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.le.camcom.gov.it, alla sezione “Bandi e

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

contributi”, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- “Dichiarazione agli effetti fiscali – tracciamento flussi finanziari;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati⁸;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (escluso assegno);
 - sintetica relazione dell’intervento realizzato e benefici ottenuti.
4. L’istanza è soggetta all’imposta di bollo di €.16,00. Per tale adempimento l’impresa dovrà effettuare il versamento dell’imposta utilizzando il modello F24 che dovrà essere allegato alla pratica telematica.
 5. Ai fini dell’accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all’articolo 3 comma 5 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, dovrà dichiarare nell’apposito spazio della domanda il possesso di tale requisito.
 6. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.
 7. La Camera di commercio di Lecce è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E’ prevista una **procedura a sportello** (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.123) secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento fondi.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione.
4. È, comunque, facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

⁸ La quietanza, da allegare alla documentazione, dovrà essere rilasciata con dichiarazioni liberatorie in originale, a cura del fornitore e su relativa carta intestata, con riferimento alle spese oggetto della richiesta di agevolazione, che attesti l’avvenuto integrale pagamento;

- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dr.ssa Nadia De Santis – Responsabile P.O. "Promozione, Internazionalizzazione e sviluppo delle imprese".

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce (di seguito, "Titolare" o "CCIAA") intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali svolto dalla CCIAA medesima nell'ambito dei suindicati procedimenti.

1. Titolare del trattamento

Titolar del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, con sede in Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (Italia), tel. 0832-684111, email: cameradicommercio@le.camcom.it, PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it.

2. DPO – Data Protection Officer

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito [email: rpdp@le.camcom.it](mailto:rpdp@le.camcom.it)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati personali esclusivamente per:

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione.

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di dare seguito al procedimento amministrativo nel cui ambito le dichiarazioni sostitutive sono state prodotte. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di proseguire nell'iter amministrativo e di istruire correttamente il procedimento.

5. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati presso la sede della Camera di commercio da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di

commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

6. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi, e comunque non a paesi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio, tuttavia, può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione.

7. Periodo di conservazione

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo, salvo eventuale contenzioso e, in questo caso, sino alla definizione dello stesso, e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

8. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.